



**NUOVO REGOLAMENTO “DE MINIMIS”
COMMENTO ALLA PRIMA BOZZA DELLA COMMISSIONE**

| Modifiche rispetto al Reg. 1998/2006 o nuova previsione della bozza | Commento/Proposta |
|--|---|
| <p><u>3° considerando</u> <u>Massimale</u> Il massimale di aiuti “<i>de minimis</i>” che ciascuna impresa può ricevere nell’arco di tre anni è mantenuto a 200.000 €. Nel documento di presentazione della bozza, la Commissione dichiara che, pur non essendo propensa ad aumentare il massimale, “<i>valuterà ulteriormente la questione</i>”.</p> | <p>Qualora si dovesse optare per un aumento, si ritiene che gli aiuti “<i>de minimis</i>” non dovrebbero più essere considerati “non aiuti” ai sensi dell’art. 107, par. 1, ma aiuti compatibili, ai sensi dell’art. 107, par. 3, in esenzione da notifica. Ciò comporterebbe l’esigenza di assicurare l’effetto di incentivazione, che favorirebbe una maggiore efficacia degli aiuti stessi, escludendo, quanto meno, che vengano concessi aiuti per attività già svolte o in corso di svolgimento, caso molto frequente soprattutto nelle Misure dei POR, ove lo spettro del “disimpegno automatico” induce spesso a privilegiare la certezza e velocità della spesa rispetto all’efficacia degli interventi.</p> |
| <p><u>4° considerando</u> <u>Gruppi e aggregazioni di imprese</u> Si richiama la giurisprudenza della Corte, la quale ha stabilito che “<i>le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria</i>”. Di conseguenza, si stabilisce che “<i>un’impresa, un gruppo di imprese o un’associazione possono essere considerate come un’unica impresa ai fini dell’applicazione della norma ‘de minimis’</i>”.</p> | <p>Il concetto è espresso in maniera ambigua. La prima frase si richiama alla giurisprudenza della Corte che afferma – in relazione ad uno specifico caso – che laddove beneficiarie di un aiuto siano diverse entità economiche che fanno capo ad un unico soggetto (controllo di diritto o di fatto) gli aiuti concessi a tali entità devono essere considerati concessi al soggetto controllante (non si tratta di un’opzione, ma di un obbligo). La seconda dispone, come diretta conseguenza (“<i>pertanto</i>”), che le entità economiche facenti parte di un’aggregazione di imprese “<i>possono</i>” (non “<i>devono</i>”) essere considerate come un’unica impresa. Il concetto si presta a diverse interpretazioni. Il buon senso e il riferimento giurisprudenziale suggeriscono quella seguente. Quando un’amministrazione ritenga che tra due o più imprese esista un rapporto di controllo – nei termini stabiliti dalla definizione di PMI, o di fatto (come nel caso di cui alla sentenza citata) – valuterà se si tratti di un’unica impresa, ai fini dell’imputazione dell’aiuto “<i>de minimis</i>”. Il “<i>può</i>” si riferisce al fatto che non si può stabilire a priori se si tratti di unica impresa, ma la cosa dovrà essere valutata dall’amministrazione concedente, in base a criteri che si rifacciano alla metodologia utilizzata dalla Corte nel caso citato. Ai sensi di questa interpretazione si potrebbe anche escludere che sempre</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>e comunque le imprese appartenenti tecnicamente ad un gruppo costituiscano un unico soggetto (ad esempio, se le attività svolte dei diversi membri del gruppo si riferiscano a settori diversi).</p> <p>Secondo un'altra interpretazione (basata sul fatto che la Corte estende per analogia a situazioni di controllo di fatto – nei termini del caso olandese – il regime applicabile nel caso di controlli di diritto), scontato il fatto che laddove ci sia un controllo di diritto (nei termini della definizione di PMI), le imprese debbano essere considerate unico beneficiario, quando si presentino situazioni di controllo di fatto – come ad esempio nel caso olandese – l'amministrazione valuterà (può) se si tratti di un'unica impresa.</p> <p>Da escludere è invece l'ipotesi che le due frasi siano tra loro svincolate; per cui, da un lato si dice che laddove ci sia un controllo di diritto o di fatto si ha un unico soggetto, dall'altro si suggerisce che le amministrazioni possano estendere lo stesso trattamento a qualsiasi aggregazione di imprese (a prescindere da una situazione di controllo). È vero che ogni amministrazione può sempre valutare che, in determinati casi specifici, ci si trovi in una situazione riconducibile a quella ipotizzata, ma trattare una possibilità del tutto eccezionale e improbabile come casistica ordinaria può ingenerare confusione. Del tutto irrealistica, poi, l'ipotesi che le aggregazioni di imprese in generale siano riconducibili ad un unico soggetto..</p> <p>Gli aiuti devono essere imputati all'impresa che ne trae vantaggio. Se l'impresa appartiene ad un gruppo economico, sembra corretto, in linea di principio, considerare il gruppo stesso come beneficiario dell'aiuto "<i>de minimis</i>" e sommare, ai fini della verifica del massimale, gli aiuti percepiti da tutte le imprese che fanno parte del gruppo. Anche in questa ipotesi, tuttavia, occorrerebbe stabilire un confine al concetto di gruppo, non potendo essere rilevante il fatto che un'impresa detenga una partecipazione non significativa in un'altra impresa (se così non fosse, tra l'altro, occorrerebbe verificare gli assetti societari di tutti i beneficiari, con evidenti difficoltà a stabilire partecipazioni e incroci proprietari). Si dovrà fare riferimento, dunque, al concetto di controllo utilizzato anche dalla definizione di PMI (non essendo invece sufficiente il rapporto di "associazione" di cui alla stessa definizione): situazione che in ogni caso deve essere verificata ai fini della classificazione dimensionale dell'impresa beneficiaria.</p> <p>Si consideri peraltro che uno stesso soggetto (persona fisica) può costituire o partecipare a più società, non collegate tra loro, che svolgono attività diverse, delle quali non è possibile rilevare la conducibilità ad un</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>unico soggetto (si pensi alle partecipazioni attraverso fiduciarie) e quindi – stando al concetto espresso nella bozza – la natura di “gruppo”. Situazione che risulterebbe ulteriormente aggravata (sotto il profilo delle verifiche) quando le società interessate fossero ubicate in diversi Stati membri.</p> <p>A questo proposito, si rileva che la riconduzione al gruppo degli aiuti concessi alle singole società che lo compongono pone problemi in relazione all’attendibilità del Registro degli aiuti. Un aiuto concesso ad una società del gruppo dovrebbe essere “caricato” nel registro di tutti gli Stati membri, nei quali il Gruppo potrebbe avere affiliate o potrebbe costituirle in futuro, o dove potrebbe ottenere aiuti per lo svolgimento di determinate attività (anche senza avervi una sede operativa). Potrebbe, ad esempio, ricevere una compensazione per un SIEG, ai sensi del Regolamento 360/2012.</p> <p>Venendo al riferimento giurisprudenziale, la sentenza della Corte richiamata dal Considerando si riferisce alla situazione specifica degli aiuti ai distributori olandesi e prende in considerazione da un lato l’ipotesi di più distributori facenti capo ad un unico soggetto (società o persone fisiche individuate), dall’altro le ricadute sulle compagnie petrolifere di un aiuto che aveva l’effetto di esonerarle dal farsi carico dei costi derivanti dalla riduzione del prezzo alla pompa praticata dai distributori, al fine di evitare perdite di quote di mercato. Si tratta di un caso del tutto particolare, cui è stata data dalla Commissione e dalla Corte una soluzione assolutamente condivisibile.</p> <p>Tale precedente, tuttavia, non consente di estendere il principio ad ogni ipotesi di aggregazione di imprese. Nella maggior parte dei casi ciò sarebbe del tutto errato, in quanto non consentirebbe di prendere in considerazione il reale beneficiario dell’aiuto. Si pensi ai Consorzi, alle ATI, alle Reti di imprese che generalmente vengono costituiti allo scopo di perseguire obiettivi comuni a più soggetti (l’internazionalizzazione, la partecipazione ad una gara, la promozione, ecc.), senza divenire operatori sul mercato in quanto aggregazione, restando il rischio d’impresa totalmente in capo agli associati.</p> <p>Per fare un esempio concreto, si pensi agli aiuti alla promozione turistica. Normalmente gli albergatori costituiscono tante ATI quanti sono i mercati nei quali intendono promuovere la loro offerta turistica. Se il contributo pubblico venisse imputato all’ATI, ciascuna di queste potrebbe ottenere 200.000 € per la propria attività; lo stesso importo potrebbe essere concesso ad una nuova ATI costituita tra gli stessi soggetti l’anno successivo. Ma gli stessi albergatori partecipano anche ad altre ATI (costituite con gli stessi soggetti o con</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <p>altri) che operano su altri mercati. Essi riceverebbero dunque un vantaggio (pro quota) ripetuto nel tempo e moltiplicato per il numero di ATI (mercati/annualità) che avranno costituito, eludendo così il massimale triennale di 200.000 €, che anzi rimarrebbe libero per ulteriori aiuti finalizzati ad altri scopi (investimenti, risparmio energetico, ecc.). Il vero beneficiario dell'aiuto è in realtà l'albergatore (è lui che "vende" le camere, non l'ATI); ad esso deve dunque essere imputato, pro quota, l'aiuto concesso all'ATI.</p> <p>Discorso diverso va fatto per le Associazioni (si pensi in particolare alle Associazioni di categoria). Normalmente queste non sono imprese, svolgendo piuttosto attività di tipo "sindacale", di supporto a queste. A meno che non svolgano attività di consulenza, in concorrenza quindi sul mercato (ma in questo caso, normalmente, vengono costituite società di servizi), i contributi loro accordati non dovrebbero essere considerati aiuti di Stato.</p> |
| <p><u>5° considerando</u> <u>Servizi di trasporto</u> Viene precisato che non deve essere considerato servizio di trasporto "la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti"</p> | <p>Si tratta di un'opportuna precisazione, che contribuisce a chiarire il problema della definizione di impresa "attiva nel settore dei trasporti" di cui al Regolamento 1098/2006, nel caso in cui per l'impresa stessa l'attività di trasporto costituisce solo una delle attività (magari non quella prevalente).</p> <p>Non è certo, tuttavia, che una precisazione così puntuale copra anche situazioni in cui l'attività di trasporto cui un soggetto è abilitato rappresenti un'attività secondaria o marginale del soggetto medesimo. A questo proposito si richiama quanto specificato nel 35° considerando del Regolamento 800/2008, secondo cui è impresa di trasporto l'impresa "la cui principale attività economica riguarda" il settore del trasporto.</p> <p>La previsione del considerando va peraltro coordinata con quanto disposto all'art. 3, par. 3.</p> |
| <p><u>13° considerando</u> <u>Ulteriori "non aiuti"</u> Viene presa in considerazione la possibilità che una misura possa non costituire aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 sulla base di motivi diversi da quelli per cui non sono aiuti di Stato quelli in "de minimis"</p> | <p>Non è chiaro il motivo di questa precisazione, di per sé del tutto pleonastica. L'ipotesi è esemplificata con riferimento alla circostanza che la misura sia conforme al principio dell'investitore privato o che non comporti trasferimento di risorse statali. Altri e più significativi potrebbero essere gli esempi (che il beneficiario svolga attività puramente locali, o che non svolga attività d'impresa), in ogni caso del tutto inutili.</p> <p>Forse il richiamo sarebbe più plausibile se collocato al termine del preambolo, come ipotesi di chiusura del tipo: "è fatta salva la possibilità ..."</p> |
| <p><u>19° considerando</u> <u>Notifica di forme di aiuto diverse</u> Viene prevista la possibilità di notificare misure di aiuto che non consistano in una delle tipologie di aiuto considerate trasparenti dal regolamento in oggetto</p> | <p>Si tratta di una previsione che per certi versi può apparire scontata (una notifica è in principio sempre possibile), per altri essere considerata utile e apprezzabile (stante la tendenza a ridurre le ipotesi di notifica).</p> <p>Viene tuttavia da domandarsi se aiuti in forma diversa</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(sovvenzione, prestito, garanzia, conferimento di capitale, capitale di rischio).</p> | <p>da quelle esplicitamente previste e regolamentate, ma per i quali sia possibile calcolare a priori l'equivalente sovvenzione lordo, richiedano comunque la notifica: ciò comporterebbe adempimenti non indispensabili quanto pesanti, tanto per l'amministrazione titolare della misura che per la Commissione.</p> <p>Si può fare l'esempio degli aiuti in natura (sotto forma di servizi agevolati), per i quali è possibile quantificare il beneficio in termini di risparmio (ad esempio sul costo della consulenza). Oppure delle agevolazioni fiscali o dell'esenzione da tributi, che non comportano erogazioni, ma generano risparmi.</p> <p>Sarebbe forse opportuno lasciare agli Stati membri la valutazione delle singole circostanze, con l'obbligo di quantificare a priori l'aiuto (anche nel caso degli sgravi fiscali ciò sarebbe possibile, considerando momento in cui sorge il diritto all'agevolazione quello in cui l'impresa decide di avvalersi della possibilità (ad es. la dichiarazione dei redditi), comunicandola all'amministrazione.</p> |
| <p><u>Art. 1, par. 1</u> <u>Ammissione del settore carboniero</u> A differenza di quanto previsto dal Regolamento 1998/2006, il nuovo regolamento si applicherà anche al settore carboniero</p> | <p>Si tratta dell'unica modifica al campo di applicazione del Regolamento.</p> |
| <p><u>Art. 1, par. 2 (11° considerando)</u> <u>Aiuti misti</u> Si precisa che se un'impresa esercita attività sia nei settori esclusi (agricoltura, pesca e acquacoltura), che in settori ammessi, potranno essere concessi aiuti ai sensi del Regolamento in oggetto solo se sia garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non traggano beneficio dagli aiuti stessi.</p> | <p>Precisazione opportuna, ma corrispondente ad una prassi diffusa.</p> |
| <p><u>Art. 2, lettera d) (9° considerando)</u> <u>Imprese in difficoltà</u> Viene semplificata la definizione di impresa in difficoltà applicabile ai fini del Regolamento, rinviando alle sole condizioni previste dal punto 10 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (o a corrispondenti disposizioni dei futuri Orientamenti).</p> | <p>Si tratta di una semplificazione opportuna, che fornisce elementi oggettivi di valutazione.</p> <p>Al di là della definizione, sarebbe da valutare l'opportunità di una deroga temporale al principio (divieto di concedere aiuti ad imprese in difficoltà), in considerazione della situazione economica e finanziaria ulteriormente aggravatasi rispetto al 2008.</p> <p>Un numero crescente di imprese potenzialmente sane rischia di trovarsi – o si trova – nella situazione di cui alla definizione in oggetto a causa della crisi perdurante. Le difficoltà di tali imprese derivano principalmente dalle restrizioni all'accesso al credito e sono frequentemente originate dall'impossibilità di riscuotere i crediti maturati (in buona misura nei confronti della pubblica amministrazione). Escludere tali imprese dalla possibilità di accedere alle agevolazioni pubbliche – magari sotto forma di</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>garanzia o di abbattimento tassi – rappresenta una penalizzazione ingiustificata nella sostanza (e comunque immeritata).</p> <p>Si potrebbe pensare ad una deroga appunto temporale, subordinata magari ad una notifica statale di un regime di aiuto (notifica ombrello) che si riferisca a specifici interventi che possano essere attivati dalle diverse amministrazioni. Più che di una deroga generale, potrebbe dunque trattarsi di una deroga limitata a determinate forme di intervento, quali ad esempio garanzie, cogaranzie o controgaranzie per l'accesso al credito.</p> |
| <p><u>Art. 3, par. 2 (5° considerando)</u> <u>Massimale ridotto nel trasporto</u> Il massimale ridotto a 100.000 € è riservato alle sole imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, mentre viene elevato a 200.000 € per le imprese di trasporto su strada di passeggeri.</p> | |
| <p><u>Art. 3, par. 3 (11° considerando)</u> <u>Attività miste</u> Nel caso di un'impresa di trasporto che eserciti anche altra attività ammessa al massimale di 200.000 €, si potrà applicare tale massimale a condizione che sia assicurato che l'impresa non riceva un vantaggio superiore a 100.000 € per l'attività di trasporto.</p> | <p>Disposizione analoga, nella sostanza, a quella dell'art. 1, par. 2. La verifica del rispetto della condizione indicata può essere effettuata con riferimento al fatto che si tratta di attività separate o che si possa chiaramente determinare l'imputazione dei costi.</p> |
| <p><u>Art. 3, par. 5</u> <u>Triennio di riferimento</u> Come per il Regolamento 1998/2006 il periodo triennale cui attribuire il massimale di aiuti "<i>de minimis</i>" viene determinato "<i>facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato</i>".</p> | <p>Questa previsione determina, in uno stesso Stato membro, una pluralità di situazioni, non coincidendo per tutte le imprese il periodo di riferimento. Onde evitare confusione, anche nella gestione del registro di cui all'art. 6, sarebbe preferibile stabilire un periodo di riferimento convenzionale, coincidente con quello di più esteso utilizzo in ciascuno Stato membro: normalmente l'anno solare.</p> |
| <p><u>Art. 3, par. 8</u> <u>Fusione, acquisizione, scissione</u> La norma prende in considerazione l'ipotesi di fusione o acquisizione e quella di scissione. Nel primo caso gli aiuti "<i>de minimis</i>" ottenuti dalle imprese interessate alla fusione o all'acquisizione si sommano tra loro, ai fini del calcolo del rispetto del massimale in relazione ad eventuali nuovi aiuti. Nel secondo caso l'<u>importo integrale</u> degli aiuti "<i>de minimis</i>" concessi all'impresa originaria viene assegnato a ciascuna delle nuove imprese. Esso potrà essere ripartito <u>pro quota</u> solo se tale ripartizione sarà giustificabile in base a criteri quali la</p> | <p>Si tratta di ipotesi non frequenti e pur tuttavia rilevanti. Se nel caso della fusione la soluzione appare scontata (naturalmente escludendo qualsiasi conseguenza, con riferimento alla situazione pregressa, nel caso in cui la somma degli aiuti porti al superamento del massimale) e verosimilmente già praticata, qualche perplessità è giustificata in merito all'acquisizione. Il fatto che l'impresa acquisita abbia ricevuto aiuti (di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo) potrebbe costituire fattore di maggiore appetibilità dell'impresa stessa, ma tale maggiore appetibilità si tradurrebbe in un vantaggio per i proprietari venditori (in termini, ad esempio, di un prezzo più elevato realizzato per la cessione) e non verrebbe trasferito all'acquirente, che pagherebbe per l'acquisizione né più né meno che il valore dell'impresa. In sostanza, gli aiuti pregressi, nell'ambito</p> |

| | |
|--|---|
| <p>separazione delle attività o la distinzione dei costi.</p> | <p>dell'acquisizione, sarebbero del tutto neutri (più aiuti = maggior prezzo; meno aiuti = minor prezzo). Quanto alla scissione, appare iniquo attribuire l'intero aiuto a tutte le imprese nelle quali quella originaria viene scissa. In mancanza della possibilità di ripartire oggettivamente gli aiuti pro quota, sarebbe forse più vicino alla realtà (in termini di vantaggio per ciascuno) dividerli in parti uguali tra tutti i nuovi soggetti, o in proporzione al giro d'affari di ciascuno. Tutto ciò, inoltre, si ripercuote sulla gestione del registro degli aiuti. Di ogni impresa si dovrebbero infatti seguire le sorti, per verificare se nella sua vita essa da luogo a fusioni, acquisizioni, scissioni, entra a far parte di gruppi o ne esce, ecc. Ogni variazione avrebbe conseguenze sulla sua "contabilità" "<i>de minimis</i>", che dovrebbe essere registrata, andando a modificare i dati già ad essa riferiti, magari inserendo soggetti nuovi ai quali dovranno essere imputati aiuti che in realtà non sono stati concessi né erogati loro.</p> |
| <p>Art. 4, par. 2 (16° considerando) <u>Prestiti</u> Il Regolamento 1998/2006 considera trasparenti gli aiuti sotto forma di prestiti solo se l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato con riferimento ai tassi di mercato. La bozza del nuovo Regolamento, oltre a questa ipotesi, introduce un meccanismo convenzionale, in virtù del quale un prestito di 1.000.000 di € di durata non superiore a cinque anni e assistito da una garanzia pari al 50% del prestito è considerato equivalente al massimale "<i>de minimis</i>".</p> | <p>Innovazione apprezzabile. Tuttavia l'importo del prestito considerato compatibile con il massimale "<i>de minimis</i>" sembra eccessivamente penalizzante. Sarebbe utile conoscere i parametri utilizzati dalla Commissione per determinarlo. Sotto il profilo lessicale, si fa notare l'errore materiale contenuto nel preambolo (versione italiana), dove si afferma che "<i>gli aiuti concessi sotto forma di prestiti <u>non</u> sono considerati aiuti "<i>de minimis</i>" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato</i>". Va eliminato il <u>non</u>.</p> |
| <p>Art. 4, par. 2 (18° considerando) <u>Garanzie</u> Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di garanzie, la bozza di nuovo regolamento aggiunge alle ipotesi contemplate dal Regolamento 1998/2006 quella in cui l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base ai premi esenti di cui alla Comunicazione della Commissione del 2008.</p> | <p>Si tratta di un'aggiunta scontata, considerato che la Comunicazione cui si fa rinvio è stata adottata successivamente all'adozione del Regolamento 1998/2006. Per quanto riguarda il meccanismo convenzionale, in base al quale una garanzia pubblica su un prestito di 1.500.000 € è considerata equivalente al massimale "<i>de minimis</i>" (tenendo conto di un tasso di insolvenza netto del 13%: quello che si considerava massimo nel 2006), mentre il Regolamento 1998/2006 poneva come condizione che le garanzie non coprissero più dell'80% del prestito sotteso, la bozza in oggetto stabilisce che le garanzie non coprano l'intero prestito (eliminando il tetto dell'80%), o, in alternativa, che la loro durata non superi i cinque anni. Si tratta di una modifica apprezzabile, considerata la generalizzata difficoltà di accesso al credito.</p> |
| <p>Art. 5, par. 1 <u>Cumulo tra diversi "<i>de minimis</i>"</u></p> | <p>Si tratta di una previsione "facilmente" verificabile attraverso il meccanismo dell'autodichiarazione. Il</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Viene ripreso il concetto di cumulo tra aiuti “<i>de minimis</i>” ottenuti ai sensi di diversi Regolamenti, introdotto dal Regolamento 360/2012, estendendolo anche ai “<i>de minimis</i>” per il settore agricolo e della pesca.</p> | <p>passaggio ad una banca dati comporterà ulteriori problemi di coordinamento tra amministrazioni e metodologie diverse, con la necessità, probabilmente, di intervenire su procedure già avviate e software già predisposti (si pensi al Registro informatico degli aiuti di Stato in agricoltura del SIAN).</p> |
| <p><u>Art. 6 (consideranda da 20 a 24)</u> <u>Registro degli aiuti</u> Tornando a quanto stabilito dal Regolamento 69/2001, viene imposto l’obbligo di istituire una banca dati centrale su tutti gli aiuti “<i>de minimis</i>” concessi a partire dal 1° gennaio 2016. Si procederà con le autodichiarazioni finché la banca dati non coprirà un periodo di tre anni.</p> | <p>Di fatto la banca dati diverrà operativa (potrà cioè sostituire le autodichiarazioni) solo nel 2019. Qualora si facesse riferimento all’anno solare, invece che all’esercizio finanziario utilizzato da ciascuna impresa (si veda il commento all’art. 3, par. 5), sarebbe già utilizzabile dal 1° gennaio 2018, in quanto, a partire da quella data, si dovrebbe tener conto degli aiuti concessi nel corso dei due esercizi finanziari precedenti (i dati dovranno essere caricati a partire dal 2016).</p> <p>Si consideri anche quanto osservato a proposito dell’art. 5, par. 1.</p> <p>La realizzazione del Registro comporterà problemi in relazione al fatto che un numero sempre maggiore di imprese riceve aiuti in più Stati membri (generalmente attraverso unità locali in essi operative). La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, nel caso di Gruppi (o di aggregazioni?) le società appartenenti al Gruppo hanno spesso sede legale e/o unità locale – e comunque operano e possono ricevere aiuti – in più Stati membri. Una garanzia di dati certi si avrebbe solo nell’ipotesi irrealistica che il Registro fosse unico a livello europeo.</p> <p>Si potrà dire che si tratta di situazioni marginali e che l’approssimazione risulterebbe tutto sommato tollerabile. Ma il fenomeno è tutt’altro che marginale, specie con riferimento agli intrecci societari. Si potrà dire ancora che l’autocertificazione si affida totalmente – salvo i controlli a campione – all’attendibilità di questa e che dunque è preferibile un sistema gestito dai soggetti concedenti, anche se comporta una certa approssimazione. Non si sottovaluti però il fatto che l’autocertificazione responsabilizza le imprese, unici soggetti a conoscere la propria posizione e che una dichiarazione non veritiera – almeno in Italia – comporta conseguenze anche penali.</p> <p>E si consideri inoltre il fatto che il registro non ha finalità puramente statistiche – che consentirebbero di tollerare le approssimazioni – ma ha in primo luogo la funzione di garantire il rispetto del massimale “<i>de minimis</i>”. Controlli che si basino su di un registro inevitabilmente non del tutto veritiero giustificerebbero abusi ed elusioni specie a vantaggio delle imprese che, grazie alla loro natura, ad esempio, internazionale (quindi maggiormente soggette alla concorrenza), potrebbero ottenere aiuti in misura superiore alle loro concorrenti.</p> |

| | |
|--|--|
| <p><u>Art. 7, par. 2</u> <u>Periodo transitorio</u> Ai fini della gestione del periodo transitorio, necessario al passaggio dal regime 1998/2006 al nuovo regime, si conferma l'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti concessi in base a regolamenti "<i>de minimis</i>" precedenti.</p> | <p>Non è chiaro perché, a sette anni di distanza dall'entrata in vigore del Regolamento 1998/2006, si debba ancora fare riferimento al Regolamento 69/2001, considerato che per gli aiuti concessi in base ad esso è già stata confermata l'esenzione da notifica dall'art. 5, par. 2 del Regolamento 1998/2006.</p> |
|--|--|

10 aprile 2013